

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Luglio 2020

**Approfondimento su:** La trasformazione da Aps in Odv e viceversa

*Mer.15*

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a €300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

**Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

**INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

**IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

**Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

**Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

**Inps**

**Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Giov.30*

**Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

*Ven.31*

**Iva**

**Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

**Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

**Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

*Inps*

**Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

## Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

*\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

La trasformazione da Aps in Odv e viceversa (nota del Min. del Lavoro n. 4313 del 18/05/2020)

Al fine di effettuare l'iscrizione nel registro delle APS, un'organizzazione di volontariato deve essere contemporaneamente cancellata dal registro delle ODV (cui è connesso il riconoscimento dello status fiscale di Onlus di diritto). A tal proposito è stato chiesto al Ministero del Lavoro se l'ente stesso debba, in conseguenza della cancellazione, devolvere il proprio patrimonio residuo a fini di utilità sociale o se, al contrario, lo stesso possa essere mantenuto in capo all'ente che consegue l'iscrizione nel diverso Registro regionale.

Ad avviso del Ministero tale possibilità deve essere garantita agli enti senza comportare alcun tipo di penalizzazione riguardante il patrimonio residuo, per l'intera vita dell'ente all'interno del suddetto perimetro del terzo settore, mentre muterà in caso di fuoriuscita da esso. Non a caso, la devoluzione, al di fuori dei casi di estinzione o scioglimento si produce, ai sensi dell'art. 50 c. 2, in caso di cancellazione dal RUNTS, non da una delle sezioni di esso. La motivazione risiede nel fatto che anche in caso di trasferimento in un'altra sezione del RUNTS (e a tale fattispecie deve essere equiparato il trasferimento dall'uno all'altro dei registri che temporaneamente ne garantiscono le funzioni) il patrimonio dell'ente trasferito rimane assoggettato ad un regime vincolato che ne garantisce l'impiego per lo svolgimento di attività di interesse generale; regime che invece, venendo meno in caso di fuoriuscita dal RUNTS e quindi dal perimetro del Terzo settore, giustifica la perdita della disponibilità del patrimonio stesso (o eventualmente dell'incremento generato in costanza di iscrizione) da parte dell'ente e la sua devoluzione in favore di altri soggetti sempre appartenenti al Terzo settore.

In caso di trasferimento da una sezione all'altra del RUNTS o, come in questo caso da un registro all'altro, l'appartenenza al terzo settore permane senza soluzione di continuità; non ha luogo quindi, nemmeno temporaneamente, una fuoriuscita. La cancellazione dal registro di provenienza, a seguito della modifica statutaria idonea a conseguire l'iscrizione in diversa sezione (o in diverso registro), non dovrebbe precedere logicamente la nuova iscrizione ma essere disposta a cura dell'ufficio competente in maniera contestuale al prodursi degli effetti di essa. E ciò anche nel caso in cui l'ente da ODV (beneficiario di diritto del regime Onlus) mutasse in APS, ente comunque assoggettato ad un vincolo patrimoniale. Nel passaggio l'ente non potrebbe più fruire del regime agevolativo connesso alla vecchia configurazione ma solo di quello proprio della nuova, pur se meno conveniente.